

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Iscrizione N: VE06701
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 31/08/2016 ed assunta al prot. n. 20006/2016;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 12/09/2016 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 8 classe A dell'impresa/Ente **ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 10/01/2017 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa n. **1675.00.27.2799706523** prestate da **SACE BT S.P.A.** per l'importo di Euro **3000000,00** per la categoria 8 classe A dell'impresa **ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: **ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.**

Con Sede a: **VENEZIA (VE)**

Indirizzo: **VIA DELLA GEOLOGIA "AREA 43 ET**

CAP: 30176

C. F.: 03643900230

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria 8 intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi

Classe A - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 t.

Inizio validità: 18/01/2017

Fine validità: 18/01/2022

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

Responsabile tecnico

BONETTO ALESSIO

ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.

Numero Iscrizione **VE06701**

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.1185/2017 del 18/01/2017



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

codice fiscale: BNTLSS79L06D3251

abilitato per la categoria e classe:

8 - A

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 18/01/2017

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il VicePresidente
- Luigi Masia -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015)



Codice a barre: 00339451001

AGENZIA / POLIZZA	APPENDICI ALLEGATE N.
1675.00.27.2799706523	

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO LE ATTIVITA' DI COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI SENZA AVERE LA DETENZIONE DEI RIFIUTI OGGETTO DI TALI ATTIVITA'

PREMESSO

- 1) che l'Impresa ECO RICICLI VERITAS SRL - C.F. 03643900230 e P.I. 03643900230 - con sede in - VIA DELLA GEOLOGIA AREA 43 ET - 30176 VENEZIA (VE) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di commercio e intermediazione dei rifiuti nell'ambito della Categoria CATEGORIA 8 - Classe CLASSE A di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 giugno 2011;
- 2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152, in conseguenza dell'attività svolta;

CIO' PREMESSO

La Società SACE BT S.p.A., autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982 n.348, con sede in Piazza Poli 42 - ROMA - C.F. 08040071006 (in seguito denominata Società) alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore dell'Impresa ECO RICICLI VERITAS SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ROMA - C.F. 97047140583** - fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 3.000.000,00 = (Euro TREMILIONI/00) secondo quanto previsto per la categoria 8, classe CLASSE A di appartenenza dell'Impresa medesima, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 giugno 2011, a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti;
- b) messa in sicurezza e bonifica;
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività di commercio e intermediazione dei rifiuti svolta dall'Impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

08/01/2012

Per ricevuto



00339451001